



C. N. 113

PONTE BUGGIANESE (PT), 23/11/2024

Al Personale Docente T. D. dell'IC Don Lorenzo Milani
Al Sito web
All'Albo Istituto Sede
Alla DSGA
Alla Segreteria del Personale

OGGETTO: INFORMATIVA SU FRUIZIONE FERIE DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER DOCENTI A TEMPO DETERMINATO.

Come già comunicato nella seduta del Collegio dei docenti del giorno 04/11/2024, si ricorda al personale docente con contratto a tempo determinato al 30/06/2025 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruiti **nei periodi di sospensione delle attività didattiche**.

Pertanto, tutto il personale assunto a tempo determinato è tenuto a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti, ecc...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni destinati a scrutini, esami, attività funzionali come da calendario delle attività, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate e maturande (numero di giorni di ferie spettanti).

Si ricorda che la disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2029/21.

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1 comma 54 prevede, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno. Il comma 55 inoltre precisa che è consentita la monetizzazione delle ferie "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie".

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024 mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie di cui sopra nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.



Tanto per opportuna verifica da parte del lavoratore, circa le ferie in oggetto; si considera pertanto espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Suppa